

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
28	Appalti e lavori pubblici	21/11/2016	AFFIDAMENTI IN HOUSE CON VERIFICA ANNUALE SULLE ATTIVITA' ESTERNE (S.Pozzoli)	2
22	Appalti e lavori pubblici	21/11/2016	APPALTI, MAXI AMMORTAMENTI IN BILICO (P.Ceroli/A.Menghi)	3
Testata: CORRIERE DELLA SERA - INSERTO				
36	Edilizia e immobiliare	21/11/2016	MUTUI LA STAGIONE DEI SALDI E' AGLI SGOCCIOLI	5
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	21/11/2016	CANTONE: «INTERROTTA LA TRADIZIONE DI MODIFICARE IL CODICE APPALTI CON LA LEGGE DI BILANCIO»	7
1	Appalti e lavori pubblici	21/11/2016	EDILIZIA SCOLASTICA, LA LEGGE DI BILANCIO FA SPAZIO A NUOVI INVESTIMENTI (CON RISORSE PROPRIE)	8
1	Lavoro e welfare	21/11/2016	TRASFERTE PER EDILI E IMPIANTISTI, OK AL TRATTAMENTO FISCALE PIÙ FAVOREVOLI	9
Testata: LA REPUBBLICA - INSERTO AFFARI&FINANZA				
42/43	Economia e fisco	21/11/2016	ITALIA, REPUTAZIONE FISCALE AI MINIMI COLPA DI TASSE ALTE E REGOLE CONFUSE (M.Frojo)	10

Partecipate. La regola dell'80 per cento

Affidamenti in house con verifica annuale sulle attività esterne

Stefano Pozzoli

Il Testo unico delle partecipate ha il merito di soffermarsi sull'in house providing, ovviamente in un'ottica di recepimento della disciplina che regola la materia, ma introducendo anche qualche novità rispetto al Codice degli appalti.

Il Testo unico ripropone sia la definizione di controllo analogo (articolo 2, comma 1, lettera c), sia di controllo analogo congiunto (lettera d), facendo esplicito richiamo all'articolo 5, comma 5 del Dlg 50/2016. In base a quest'ultima norma il controllo analogo si realizza quando gli organi decisionali della società sono composti da rappresentanti degli enti aggiudicatori partecipanti, di modo che essi siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, che pertanto non possa perseguire interessi contrari a quelli dei soci.

L'articolo 5, al comma 1, ricorda i criteri costitutivi dell'inhou-

se providing, prevedendo, oltre al controllo analogo, che nella società non vi siano partecipazioni dirette di capitali privati, «ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati (...) che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata» e che oltre l'80 per cento delle attività della società sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti controllanti.

Avere definito con chiarezza il livello quantitativo della «prevalenza» è una scelta opportuna, che serve a definire in modo puntuale i margini di operatività delle società in house.

L'articolo 5 del Codice degli appalti prevede due modalità di misurazione e verifica della attività, ovvero «il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività (...) per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione» (comma 7). Quando però questo approccio non sia materialmente applicabile o pertinente (ad esempio a causa di una riorganizzazione

dell'attività), «è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile» (comma 8).

In argomento, il Testo unico fa un passo avanti rispetto all'articolo 5 del Codice, immaginando anche un meccanismo di salvaguardia del rapporto in house. Infatti, in base all'articolo 16, comma 5, in caso di superamento del tetto alle attività «esterne», la società ha tempo tre mesi per sanare l'irregolarità, «dalla data in cui la stessa si è manifestata», rinunciando a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ove questo, nei sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale, i servizi dovranno essere riaffidati con procedure competitive.

Da questo punto di vista diventano cruciali due questioni. La prima è l'opportunità di operare una verifica periodica dei livelli di attività, che dovranno essere monitorati almeno una

volta l'anno, dalla società e conseguentemente dai soci. Non sembra necessario un monitoraggio molto frequente, dal momento che il metodo principe di misurazione proposto dall'articolo 5, comma 7 del Dlg 50/2016 consiste, come detto, in un dato medio triennale. È importante però, che soci e azienda condividano la procedura da adottare, e quindi se sia da seguire la metodica del comma 7 o quella del comma 8 dell'articolo 5, così da evitare elusioni della norma o comportamenti opportunistici.

La seconda è la necessità di condividere, in caso di sfioramento del dato, anche il metodo di misurazione dell'attività successivamente alle correzioni previste dall'articolo 16, comma 5, sulla quale non ci sono indicazioni esplicite ma che ci pare non possa che essere assimilabile a quella prevista dall'articolo 5, comma 8, ovvero quella fondata su proiezioni dell'attività, non essendo il dato storico in questo caso significativo delle azioni intraprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CORREZIONE DI ROTTA

In caso di superamento del tetto di fatturato realizzato con altri enti si hanno tre mesi di tempo per sanare l'irregolarità



FISCO

Reddito d'impresa. La Dre Umbria nega l'agevolazione se la spesa sostenuta viene contabilizzata tra quelle immateriali

Appalti, maxiammortamenti in bilico

L'impresa incaricata dei lavori può avere il bonus solo se il bene ha una «funzionalità autonoma»

PAGINA A CURA DI
Pierpaolo Ceroli
Agnese Menghi

Maxiammortamenti in bilico per le imprese appaltatrici che acquistano beni strumentali. Da un lato, la circolare 23/E/2016, con la quale l'agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina del superammortamento, ha esteso la platea dei beneficiari alle società appaltatrici, senza dire nulla invece in merito a quelle appaltatrici. Dall'altro, la Direzione regionale delle Entrate dell'Umbria ha risposto di recente in senso negativo (912-83/2016) a un interpello ordinario presentato da una società appaltatrice interessata, ma basandosi solo su motivazioni di tipo contabile.

Un caso, quest'ultimo che accende i riflettori sull'incerto rapporto tra bonus fiscale e società appaltatrice, su cui sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia. A maggior ragione adesso che il Ddl di bilancio all'esame del Parlamento prevede la proroga di 12 mesi - fino alla fine del 2017 - per la possibilità di maggiorare del 40% ai fini dell'ammortamento il costo d'acquisto dei nuovi beni strumentali (chance introdotta dalla legge 208/2015).

L'interpello

L'interpello era stato proposto da una società che offre servizi relativi all'energia diretti al risparmio energetico e, a tal fine, stipula contratti d'appalto principalmente con enti pubblici. In base a questi contratti, la società ha assunto la gestione degli impianti di proprietà dell'appaltante, sui quali ha operato manutenzioni ordinarie e straordinarie. Tra quelle straordinarie rientrano anche gli acquisti di nuovi impianti finalizzati a conferire una maggiore efficienza dei beni dell'ente e, di conseguenza,

un risparmio energetico. Questi impianti, per tutta la durata del contratto restano di proprietà della società appaltatrice, che sostiene a proprie spese gli acquisti. I beni, pertanto, sono da considerarsi strumentali per l'attività svolta dalla società, nel rispetto dei requisiti di novità e di strumentalità richiesti dalla norma.

Con queste premesse e a seguito di un precedente interpello la società interessata aveva già beneficiato della cosiddetta Tremonti-bis. Da qui l'istanza per sapere se poteva accedere anche al superammortamento al 140 per cento. Istanza che ha ottenuto però il «no» della Dre Umbria, argomentata sulla base delle scelte contabili dell'interpellante.



Autonoma funzionalità

● Secondo il principio contabile Oic 24 le migliorie su beni di terzi hanno una loro autonomia funzionale e, quindi, sono iscrivibili tra le «immobilizzazioni materiali», quando possono essere separate dal bene a cui si riferiscono, senza recare pregiudizio alla loro efficienza. Inoltre, l'autonomia funzionale si estrinseca anche quando tali migliorie possono essere utilizzate a prescindere dal bene a cui accedono (circolare 23/E/2016). In caso contrario, le spese devono essere capitalizzate tra le immateriali.

La contabilizzazione

Il problema, secondo il fisco, sorge in merito alla contabilizzazione. La società, infatti, nel rispetto del principio civilistico della prevalenza della sostanza dell'operazione, ha sempre contabilizzato questo tipo di spese tra le immobilizzazioni immateriali, senza tenere separati quei beni dotati di un'autonomia funzionale (come invece permetterebbe di fare il principio contabile Oic 24).

Dal canto suo, la circolare 23/E/2016 ha chiarito che le spese sostenute per migliorie su beni di terzi sono classificabili tra le immobilizzazioni materiali solo se si tratta di beni che:

- hanno una loro individualità e autonomia funzionale che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzatore;

- hanno una possibilità d'utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.

Solo queste spese, secondo la circolare, possono fruire della maggiorazione del 40% in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi.

La società, quindi, aveva sostenuto spese che avevano le «carte in regola» per beneficiare dell'agevolazione secondo l'impostazione della circolare 23/E ma che non erano state classificate tra le immobilizzazioni materiali. E proprio sulla base di questa diversa contabilizzazione la Dre Umbria ha risposto in senso negativo. Per avere il beneficio, in altri termini, la società avrebbe dovuto operare scelte contabili diverse.

I nodi da chiarire

Resta da chiarire come la risposta del fisco possa conciliarsi, oltre che con la stessa circolare 23/E, anche con l'articolo 1655 del Codice civile, che definisce l'appalto come il con-

tratto col quale una parte assume il compimento di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in cambio di un corrispettivo in denaro. Di conseguenza, il corrispettivo versato dall'ente appaltante si riferisce al servizio ricevuto e non ai singoli beni utilizzati dall'appaltatore nella realizzazione del contratto. E, pertanto, i mezzi utilizzati per offrire il servizio sono unicamente imputabili all'appaltatore.

Nel caso in esame, inoltre, l'appaltante è un ente pubblico escluso dall'agevolazione. Non c'è, quindi, neanche la possibilità che la fruizione da parte dell'interpellante comporti la duplicazione del beneficio.

L'aliquota di ammortamento

Tra i chiarimenti chiesti dalla società interpellante c'era anche quello sulle aliquote da tenere in considerazione per il superammortamento.

Negando a priori il beneficio, però, la Dre Umbria non entra nel merito.

Sul punto si può però osservare che - considerando che la società normalmente utilizza come aliquota fiscale di ammortamento la durata del contratto - ai fini dello sconto fiscale, in base a un'interpretazione logico-sistematica della risoluzione 74/E/2016, la maggiorazione del 40% dovrà essere calcolata sulla base dei coefficienti stabiliti dal Dm del 31 dicembre 1988 e non su base contrattuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Norme e circolari citate
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Gli esempi

IL CASO

LA SOLUZIONE

IL GIARDINAGGIO

Un Comune affida in appalto l'esecuzione di servizi di giardinaggio di un parco pubblico prevedendo che sarà a carico dell'appaltatore l'organizzazione di mezzi, personale nonché l'eventuale manutenzione ordinaria della struttura. L'appaltatore decide di migliorare l'impianto idrico inserendo un timer per l'irrigazione del prato a beneficio del Comune al quale lo cederà alla fine del contratto

Il timer è un bene strumentale con «autonoma funzionalità» non connesso allo scopo dell'appalto, in quanto non previsto nelle clausole contrattuali. Anche se alla fine del contratto diventerà di proprietà del committente, può essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali dell'appaltatore e la spesa è ammortizzabile (Oic 16 e Dm 31 dicembre 1988), potendo godere anche del maxiammortamento

LA MENSA

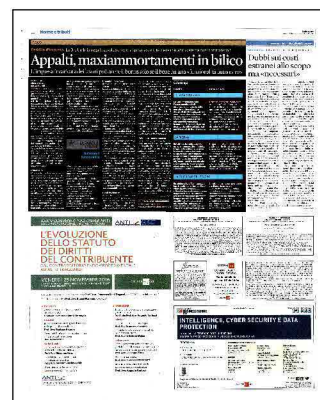
Un'azienda che svolge attività di mensa vince un appalto in fabbrica. L'appaltante mette a disposizione locali e attrezzature, lasciando all'appaltatore l'onere di provvedere al reperimento di materie prime, personale, ecc. Quest'ultimo per migliorare il servizio sostituisce la cucina con una dalle performance più elevate, che a fine contratto non cederà al committente

L'appaltatore dovrà distinguere i costi/ricavi riferibili all'appalto e la spesa sostenuta per l'acquisto. La cucina, essendo un bene strumentale con «autonoma funzionalità», può essere iscritta tra le immobilizzazioni materiali (Oic 16) ed è ammortizzabile fiscalmente secondo i coefficienti del Dm 31 dicembre 1988, potendo anche fruire del maxiammortamento

LA GESTIONE DEL TEATRO

Un ente benefico affida in appalto a terzi la gestione di un teatro al fine di offrire al pubblico un servizio culturale attraverso la messa in scena di opere letterarie. L'appaltatore oltre a selezionare attori, pianificare le rappresentazioni e rendere più accogliente la struttura, decide di migliorare l'impianto acustico attraverso la creazione di nuovi punti sonori fissi in platea e nelle gallerie

L'impianto acustico non possiede le caratteristiche per essere considerato un bene strumentale con autonoma funzionalità in quanto difficilmente estraibile e riutilizzabile in altre strutture. I costi, dunque, dovranno essere contabilizzati tra le immobilizzazioni immateriali alla voce «migliorie su beni di terzi» e ammortizzati in base alla durata del contratto



Comprare casa La salita dell'Eurirs, mezzo punto in tre mesi, si riverterà sui prestiti alla clientela già a partire dal mese di gennaio

Mutui La stagione dei saldi è agli sgoccioli

I variabili, nonostante il meccanismo del floor, acquistano in convenienza. Ma il nuovo corso non li risparmierà del tutto

DI GINO PAGLIUCA

Il momento d'oro per chi vuole un mutuo a tasso fisso sta per finire. Dai minimi dell'estate a oggi l'Eurirs, il parametro che misura gli interessi per lo *switch* fisso variabile e che serve a prezzare il costo della provvista per le banche, è salito di oltre mezzo punto: lo scorso primo agosto l'Eurirs ha toccato il minimo storico dello 0,73% sia per la durata ventennale sia per quella trentennale. La scorsa settimana il tasso a 20 anni è salito all'1,26%, quello a 30 anni all'1,27%. Significa che la provvista oggi costa di più per le banche che erogano e anche se si scegliesse di raccogliere denaro emettendo obbligazioni il discorso cambierebbe poco: per piazzare sul mercato i *bond* bancari bisogna offrire tassi più alti.

Proiezioni

Per la verità l'effetto per il momento non si vede più che tanto se si leggono le nostre tabelle, elaborate dal portale *mutuiOnline.it* e che considerano due differenti mutui con Ltv (*Loan to value*, il rapporto tra prestito e valore della garanzia) 50 e 70. Nel caso di un finanziamento a 20 anni con Ltv a quota 50 il miglior tasso

fisso è ancora all'1,5%, come lo scorso mese, mentre per il trentennale si sale all'1,7%;

una ventina di centesimi in più servono per i finanziamenti con Ltv 70.

La contraddizione apparente tra quanto scriviamo sopra e i numeri dei grafici è però facilmente spiegabile: in tutte le quattro classifiche dei mutui a tasso fisso che abbiamo stilato i tre prodotti più convenienti sono offerti da banche che hanno fatto provvista nei mesi scorsi e che sulla base dei costi sostenuti possono indicare ancora oggi un tasso «finito»; che non cambierà fino a revisione delle condizioni.

Altri istituti che invece indicano come tasso l'Eurirs più *spread* costano inevitabilmente di più, perché si va sempre sopra il 2%.

Non è cambiato nulla invece per i mutui a tasso variabile: ormai da molte settimane l'Euribor a 1 mese sta tra -0,35% e -0,40%; il parametro trimestrale si situa invece attorno a -0,30%.

Va però segnalato che diverse banche ormai hanno incluso nei nuovi contratti la clausola *floor* (pavimento) che prevede il calcolo dell'Euribor uguale a zero quando assume valori negativi. Tutto questo significa che se l'Eurirs perdura ai livelli attuali, a partire dalle prossime settimane le banche proporranno i mutui fissi a un tasso di circa 160 centesimi superiore a quello dei variabili senza clausola

floor e di circa 120 più alto rispetto a quelli con il «pavimento». Quest'estate il divario tra fissi e indicizzati era inferiore al punto percentuale, rendendo i primi molto appetibili. Quindi chi vuole avviare un nuovo finanziamento deve valutare con attenzione le sue scelte: su un mutuo da 100 mila euro il variabile consente un risparmio iniziale tra i 400 e i 500 euro all'anno, assumendo però un rischio che al momento non appare ancora molto elevato.

È vero che i *futures* sull'Euribor a 3 mesi hanno subito un rialzo subito dopo i risultati delle elezioni Usa, ma comunque le quotazioni del Liffe puntano su un Euribor a +0,80% solo nell'autunno del 2022.

Le preferenze

La scelta in favore dei tassi fissi negli ultimi mesi è diventata quasi plebiscitaria. Secondo l'ultimo osservatorio di *mutuiOnline.it* il fisso è richiesto dal 78% dei potenziali debitori e rappresenta quali il

74% delle erogazioni. Un trend, osserva il responsabile marketing della società, Roberto Anedda, destinato a proseguire anche se «conviene cercare di stringere i tempi e farsi precisare dalla banca se le condizioni di tasso fisso offerte all'inizio dell'istruttoria potrebbero cambiare nell'iter di perfezionamento del con-

tratto».

È addirittura dell'80% la quota di tassi fissi erogati da Intesa San Paolo. Sottolinea Andrea Lecce, responsabile marketing del gruppo: «Manteneremo le condizioni attuali sul tasso fisso fino al prossimo 31 dicembre. Noi crediamo molto in questo prodotto e abbiamo ottenuto risultati lusinghieri perché nei primi 9 mesi dell'anno abbiamo erogato 10 miliardi di euro, la stessa cifra di tutto il 2015, nonostante le richieste di surrogia, come era inevitabile, siano diminuite in maniera significativa. Tutto lascia pensare però che a partire del prossimo anno i tassi dovranno aumentare».

Ci vorrà qualche mese in più, invece, per Andrea Lavezzi, responsabile prodotti di finanziamento privati di Banco Popolare. «L'Eurirs è tornato ai livelli della scorsa primavera, comunque molto conveniente. Ha una certa volatilità ma subisce oscillazioni contenute. Ci vorrà qualche mese per capire come intendono muoversi la Fed e la Bce, solo allora potrebbe esserci un rialzo più deciso dei valori». Banco Popolare è tra gli istituti che hanno deciso di applicare sui variabili la clausola *floor*. «Lo abbiamo fatto. Però a fronte di uno *spread* molto ridotto e che applichiamo anche ai mutui ad alto Ltv, in modo da offrire una rata comunque conveniente».

La rata certa è scelta dal 78% dei debitori e vale il 74% dell'erogato

Un finanziamento a 20 anni del tipo Ltv, arriva ancora a costare l'1,5%

LE MIGLIORI OFFERTE I tassi e le rate per comprare una casa da 200 mila euro a seconda della somma richiesta e della durata del mutuo.

Se si chiedono 100 mila euro

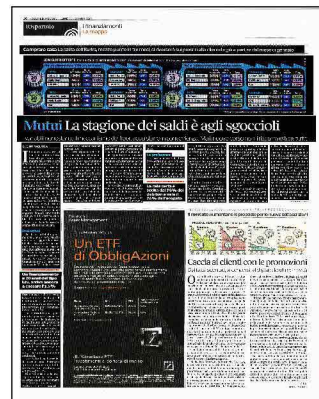
MUTUI A 20 ANNI			
FISSO	Tasso nominale	Rata mensile	Taeg
Intesa Sanpaolo	1,50%	483	1,72%
Hello Bank!	1,60%	487	1,73%
IWBanK	1,65%	489	1,79%
VARIABILE			
	Tasso nominale	Rata mensile	Taeg
Hello Bank!	0,83%	452	0,95%
Cariparma	0,84%	453	0,98%
IWBanK	0,95%	458	0,99%
MUTUI A 30 ANNI			
FISSO	Tasso nominale	Rata mensile	Taeg
Intesa Sanpaolo	1,70%	355	1,89%
Hello Bank!	1,80%	360	1,91%
Bnl	1,80%	360	1,96%
VARIABILE			
	Tasso nominale	Rata mensile	Taeg
Hello Bank!	0,88%	316	0,98%
IWBanK*	1,00%	321	0,98%
Bnl	0,88%	316	1,02%

Fonte: mutui online.it

Se si chiedono 140 mila euro

MUTUI A 20 ANNI			
FISSO	Tasso nominale	Rata mensile	Taeg
Intesa Sanpaolo	1,65%	685	1,83%
IW Bank	1,80%	695	1,91%
Ubi	1,90%	695	1,99%
VARIABILE			
	Tasso nominale	Rata mensile	Taeg
Veneto Banca	0,90%	638	1,07%
IW Bank	1,05%	647	1,07%
Ubi	1,05%	647	1,15%
MUTUI A 30 ANNI			
FISSO	Tasso nominale	Rata mensile	Taeg
IW Bank	1,90%	510	1,99%
Intesa Sanpaolo	1,90%	510	2,06%
Ubi	1,90%	510	2,06%
VARIABILE			
	Tasso nominale	Rata mensile	Taeg
IW Bank*	1,15%	460	1,12%
Ubi	1,15%	460	1,19%
Banca Dinamica	1,14%	459	1,21%

* Il Taeg è inferiore al tasso nominale perché il mutuo prevede riduzioni progressive dello spread



21 Nov 2016

Cantone: «Interrotta la tradizione di modificare il Codice appalti con la legge di Bilancio»

Giuseppe Latour

«Quest'anno abbiamo interrotto la tradizione di modificare il Codice appalti con la legge di Bilancio e spero che il prossimo anno si farà lo stesso». Il presidente Anac, Raffaele Cantone, ospite di un convegno a Roma organizzato dall'associazione Nens (Nuova economia nuova società), frena sull'ipotesi di modificare il Codice appalti in tempi brevi a ogni costo. L'attenzione degli operatori andrà puntata soprattutto sulla manutenzione annuale, da realizzare entro il mese di aprile.

L'incontro era dedicato alla questione della manutenzione delle infrastrutture del paese. E Cantone ha sottolineato come «qualunque programma di manutenzione non può non passare anche dal contrasto alla corruzione». Tra i vari elementi del puzzle che serve a combattere i fenomeni corruttivi, un ruolo centrale è rivestito dalle norme. «Sono convinto che un buon Codice appalti sia uno strumento migliore di mille arresti e altri strumenti repressivi, ma deve individuare un impianto di norme chiaro. Per questo sono contento che quest'anno la legge di Bilancio non abbia cambiato il Codice e spero che non lo faccia nemmeno l'anno prossimo». In questo quadro di nuova stabilità delle regole si colloca il correttivo, in programma ad aprile 2017, per il quale si sta discutendo un possibile (parziale) anticipo. «Sono favorevole ad anticipare alcune misure urgenti, anche perché non è detto che il decreto correttivo debba essere soltanto uno», dice Cantone. Non bisogna, però, fossilizzarsi sull'idea dell'anticipo del correttivo, se questo significa distogliere l'attenzione dall'intervento generale, che per il presidente è il pezzo più rilevante. «Il vero punto essenziale e irrinunciabile è la manutenzione da fare a fine anno. È a quella che dobbiamo guardare».

Infine, Cantone ha dedicato un passaggio alle assicurazioni, partendo dalla garanzia globale di esecuzione, «uno strumento che avevo poco senso pratico». Senza contare che c'è una questione legata alle compagnie attualmente attive nel nostro paese. «Ci sono operatori che non danno garanzie, soprattutto nella nuova Europa non ci sono i controlli rigorosi che adottiamo in Italia, questo fa sì che quando si va a riscuotere l'assicurazione, a volte, si rischia di non trovare nulla». Sul merito del correttivo, uno stimolo nuovo è arrivato dall'Ance, che ha sottolineato la necessità di ritoccare le regole sui commissari esterni: «Avremmo gradito – spiega il vicepresidente dell'associazione, Edoardo Bianchi - che nei sistemi di aggiudicazione delle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, i commissari fossero sempre individuati dall'Anac, e non solo per quelle sopra i 5,2 milioni di euro». In pratica, bisogna allargare al massimo la portata della nuova norma sui commissari esterni, non limitando la sua portata al sopra soglia. «Serve un periodo di due o tre anni per verificare il funzionamento concreto di queste regole».

21 Nov 2016

Edilizia scolastica, la legge di Bilancio fa spazio a nuovi investimenti (con risorse proprie)

M.Fr.

Mini-stabilizzazione per la misura "sbloccascuole", volta a liberare risorse degli Enti locali da spendere, in conto investimenti, nella realizzazione di nuove strutture o nella riqualificazione di strutture esistenti. La struttura di missione per l'edilizia scolastica di Palazzo Chigi per fa sapere nel testo dell'articolo 65 della legge di Bilancio, attualmente in discussione alla Camera viene prevista la possibilità di richiedere spazi finanziari su un orizzonte di tre anni, «dando quindi la possibilità agli Enti - spiega la nota della struttura di Palazzo Chigi - di programmare gli interventi con un respiro maggiore». Ai Comuni si chiede di comunicare la richiesta degli spazi finanziari di cui hanno bisogno entro i primi mesi di ciascun anno del triennio 2017-2019. Serve però un progetto esecutivo. Chi chiede gli spazi e non li utilizza perde la possibilità di farlo per gli anni successivi.

Trasferte per edili e impiantisti, ok al trattamento fiscale più favorevoli

Giuseppe Latour

Sì al trattamento fiscale più favorevole per le trasferte degli edili e degli impiantisti. È la conseguenza dell'emendamento votato dalla Camera all'interno della legge di conversione del decreto fiscale (Dl n. 193/2016), che introduce una nuova interpretazione autentica delle norme in materia. E, con soddisfazione di associazioni come Assistal e Cna impianti, pone così fine a una questione che dura da anni, nella quale molte aziende del settore si erano viste presentare multe salatissime per non essersi comportate secondo gli orientamenti della giurisprudenza. Le norme sulle trasferte sono state originariamente elaborate per i lavoratori del settore dei trasporti, come piloti e steward che non operano nella sede dell'impresa, ma sui mezzi che l'impresa fa muovere, magari in altri paesi. Fino a poco tempo fa, anche in applicazione di alcune circolari dell'Inps, non venivano nemmeno prese in considerazione nel settore impiantistico e delle costruzioni. Si tratta, infatti, di attività particolari nelle quali i cantieri sono di fatto la sede itinerante delle imprese.

Il problema è nato con una lunga serie di sentenze della Cassazione che, a partire dal 2012, hanno completamente invertito quello che era stato deciso fino a quel momento: Cassazione Sezione Lavoro del 13 gennaio 2012 n. 396, 7 ottobre 2013 n. 22796, 18 febbraio 2014 n. 3821, 6 marzo 2014 n. 5289, 17 febbraio 2016 n. 3066, 12 agosto 2016 n. 17095. In tutte queste pronunce è stato sconvolto quanto era stato affermato negli anni precedenti, individuando quale lavoratore "trasfertista" colui che ha "variabilità del luogo di lavoro", quindi anche gli impiantisti e gli edili. In questo modo, venivano assorbiti nel trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi (imposizione al 50%) gli importi erogati a titolo di trasferta. Un'aliquota che, per il principio dell'armonizzazione delle basi imponibili, andava applicata anche ai fini contributivi.

Questi soggetti restavano esclusi dalla disciplina del comma 5, che prevede un'esenzione dalle tasse per le indennità di trasferta fino a un tetto di 46,48 euro giornalieri. Da questa interpretazione sono scaturite alcune verifiche dell'Inps, che hanno falcidiato parecchie imprese, con richieste di migliaia di euro arretrati, sommati alle relative sanzioni. Adesso la Camera ha finalmente corretto le incertezze degli ultimi anni. E, nella conversione del decreto fiscale, ha introdotto un articolo 7 quinquies che rimette mano alla materia dei trasfertisti, ripescando di fatto quello che aveva deciso a suo tempo l'Inps nel messaggio n. 27271 del 2008. Qui si dice che le indennità formano il reddito per il 50% solo se ricorrono tre condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Solo in questi casi l'indennità sarà in parte tassata come se fosse reddito. A chi non ricade in questa casistica (ad esempio perché non ha un'indennità fissa in busta paga) si applica il regime del comma 5, molto più favorevole, perché prevede che l'indennità vada calcolata nel reddito solo oltre i 46,48 euro.

Italia, reputazione fiscale ai minimi colpa di tasse alte e regole confuse

PER IL SECONDO ANNO DI SEGUITO IL TAX COMPETITIVENESS INDEX RELEGA LO STIVALE AL PENULTIMO POSTO SU 35 PAESI OCSE. L'INDICE VALUTA NON SOLO L'ALiquOTA DEI TRIBUTI MA ANCHE LA LORO QUALITÀ QUANTO A NEUTRALITÀ DEL SISTEMA, CHIAREZZA DELLE NORME E CARICHI BUROCRATICI

Marco Frojo

Milano

Trentaquattresima su 35 Paesi membri dell'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi. È la poco invidiabile posizione dell'Italia nell'International Tax Competitiveness Index 2016, l'indice internazionale di competitività fiscale per il 2016, giunto alla terza edizione. Una posizione aggravata dalla presenza dominante nel nostro sistema produttivo di piccole imprese, sulle quali l'onere, economico e amministrativo, delle tasse pesa nel complesso ben più che nelle imprese medio-grandi.

L'analisi è curata da Tax Foundation, il pensatoio con sede a Washington che dal 1937 monitora i sistemi fiscali e ha via via allargato il suo focus dagli Usa all'intero mondo sviluppato. Un indice che non si limita a "pesare" l'incidenza quantitativa delle tasse sui contribuenti, imprese e cittadini, ma analizza il sistema fiscale anche dal punto di vista qualitativo: effetti distorsivi, chiarezza delle leggi, conseguenze sulla competitività delle aziende e del Paese sono alcuni degli indicatori utilizzati da Tax Foundation per il proprio lavoro. Da un lato, infatti, il think tank americano tiene conto dell'aliquota (più è bassa più il Paese è competitivo dal punto di vista fiscale), dall'altro dedica pari attenzione alla neutralità del sistema, vale a dire alla capacità dell'amministrazione pubblica di evitare sgravi e favori a specifiche attività danneggiandone altre. Ha un occhio di riguardo, inoltre, per la semplicità del sistema e per le burocrazie che non complicano la vita dei contribuenti. Questo combinato disposto spinge

preferenzialmente il lavoro di Tax Foundation sulle scrivanie degli investitori internazionali, interessati all'acquisizione di aziende o, ancora di più, a insediare per il mondo attività ex novo, "greenfield" nel linguaggio economico.

In cima alla classifica del Tax Competitiveness Index 2016 è l'Estonia, seguita nell'ordine da Nuova Zelanda, Lettonia, Svizzera, Svezia, Olanda, Lussemburgo, Australia, Repubblica Slovacca e Turchia. Una graduatoria rimasta pressoché invariata dal 2014, se si eccettua il prepotente ingresso della Lettonia nella top ten di questa edizione. Il Regno Unito è 16esimo (ha guadagnato cinque posizioni in due anni), la Germania 21esima (ne ha persa una), la Spagna 28esima (era due piazzette sotto), gli Stati Uniti d'America 31esimi (migliorando di un posto). La Francia è costantemente il fanalino di coda della graduatoria, l'unico Paese a sopravanzare l'Italia per (scarsissima) reputazione fiscale.

Il nostro Paese è sempre stato ai piani più bassi della classifica. Era 33esimo nel 2014, quando per la prima volta Tax Foundation ha elaborato il suo indice per i Paesi Ocse. È calato nel 2015 al 34esimo posto, confermato quest'anno. Non si tratta esclusivamente di gradini, purtroppo. Dal 2014 l'Italia si è ulteriormente allontanata dai Paesi più virtuosi anche dal punto di vista qualitativo. Fatto 100 il risultato della capofila Estonia, nel 2014 l'Italia aveva un punteggio pari a 50,3 poi precipitato nel 2015 a 47,1 e ulteriormente calato a 46,1 quest'anno. La peggiore performance tra i Paesi europei con economie paragonabili alla nostra. Tra la prima e la terza edizione dell'indice di Tax Foundation mentre l'Italia ha perso 4,2 punti, la Spagna ha migliorato il proprio score di oltre sette punti (passando da 52,3 a 59,5) e la Francia di 0,6 punti (da 42,7 a 43,2), il Regno Unito è rimasto stabile a 69,6 punti e la Germania è indietreggiata di 1,1 punti calando da 68,5 a 67,4.

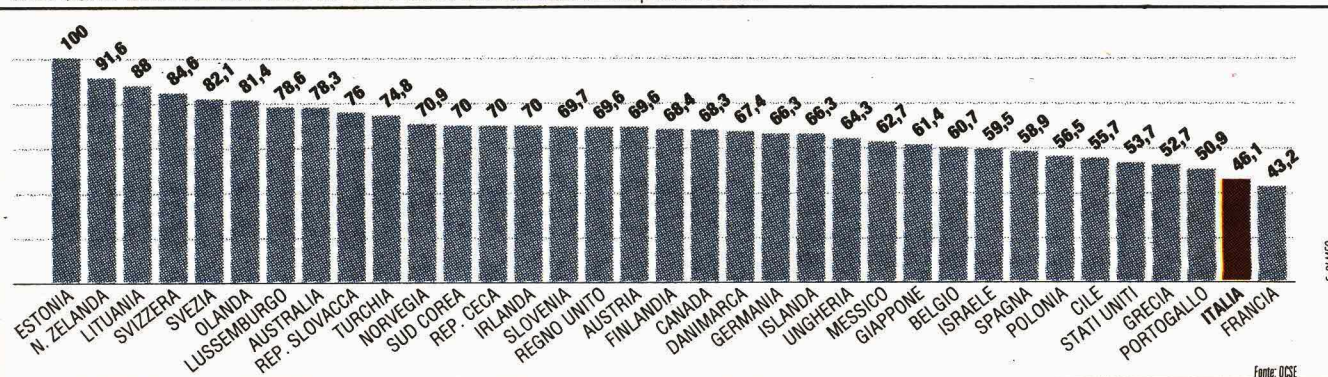
L'Italia non brilla in nessun indicatore. Va meno peggio solo sulle impo-

ste applicate ai consumi, in sostanza l'Iva, dov'è 18esima nella graduatoria guidata dalla Svizzera. Il nostro Paese è 28esimo per le imposte internazionali, vale a dire per l'insieme di regole che sono applicate sui profitti ricavati all'estero dalle società con residenza fiscale nello Stato, classifica condotta dall'Olanda. È 33esimo per le imposte sulle imprese, dove primeggia l'Estonia. E penultimo davanti alla Francia per le imposte patrimoniali (dove prima della classe è ancora l'Estonia) e per le imposte personali (quindi sulle retribuzioni, i capital gains, i dividendi), dove il rank è aperto dalla Nuova Zelanda.

Sul fronte della competitività un ruolo significativo, soprattutto per gli investitori esteri, sarebbe rappresentato dalla top marginal corporate income tax, che misura l'aliquota alla quale è tassato ogni dollaro (la valuta di riferimento dell'indice) addizionale di profitto. Gli Usa hanno la più alta aliquota (tocca il 39 per cento) contro una media nei Paesi Ocse pari al 24,7 per cento. A seguire gli Stati Uniti sono la Francia (34,4 per cento), il Belgio (33,9 per cento), l'Italia (31,3 per cento) e la Germania (30,2 per cento). Viceversa, è l'Irlanda lo Stato più attrattivo (con il 12,5 per cento) e altri cinque sono i Paesi sotto il 20 per cento, una soglia ritenuta soddisfacente da Tax Foundation. Si tratta, in ordine crescente, di Lituania (15 per cento), Slovenia (17 per cento), Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria (19 per cento).

Un aspetto importante ai fini della competitività di ogni sistema Paese è la complessità degli adempimenti richiesti dalla legislazione e le lungaggini imposte dalla burocrazia, che pesano maggiormente sulle piccole imprese costrette a rispondere a una lunga serie di richieste quasi fossero una multinazionale, ma senza averne le risorse economiche e umane. Lo Stato con il più alto numero di adempimenti è Israele, che richiede 21 operazioni annue, rispetto a una media Ocse di 8,1. L'Italia è seconda con 13 e la Svizzera è terza con 12. La Norvegia è il Paese meno esigente, con 3 adempimenti, seguito dal Messico con 4 e dagli Stati Uniti con 7.

TAX COMPETITIVENESS INDEX 2016 Indice internazionale di competitività fiscale



Quanto a reputazione fiscale solo la **Francia** fa peggio dell'**Italia** ma appare in risalita rispetto al nostro Paese. In cima alla graduatoria c'è l'**Estonia**

L'analisi di Tax Foundation si aggrava per la presenza dominante nel nostro sistema produttivo di **piccole imprese**, sulle quali l'onere economico e amministrativo delle tasse pesa più che nelle imprese medio-grandi

